



COMUNE DI VERRUA SAVOIA
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI

CONTRATTI D'APPALTO E

CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI

E FORNITURE TRAMITE

AFFIDAMENTO DIRETTO,

PROCEDURA NEGOZIATA E

PROCEDURA APERTA SOTTO

SOGLIA COMUNITARIA

in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Approvato con deliberazione C.C. n.....in data.....

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e norme introduttive.....	
Art. 2 - Capacità di acquisizione autonoma di lavori, servizi e forniture	
Art. 3 - Responsabile del Procedimento	
Art. 4 - Principi comuni	
Art. 5 - Principio di rotazione degli affidamenti	
Art. 6 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro.....	
Art. 7 - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro.....	
Art. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 Euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.....	
Art. 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 di Euro.....	
Art. 10 - Procedure ordinarie	
Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento.....	
Art. 12 - Indagine di mercato	
Art. 13 - Confronto competitivo.....	
Art. 14 - Criterio di valutazione delle offerte.....	
Art. 15 - Verifica dei requisiti.....	
Art. 16 - Stipula del contratto.....	
Art. 17 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.....	
Art. 18 - Garanzie e penali.....	
Art. 19 - Rinvio normativo.....	
Art. 20 - Entrata in vigore	

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI D'APPALTO E CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA E PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi "Codice dei Contratti Pubblici"

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "Codice"), nonché delle indicazioni e linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità semplificate seguite dal Comune di Verrua Savoia per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

Art. 2 - Capacità di acquisizione autonoma di lavori, servizi e forniture

1. Il Comune di Verrua Savoia, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica può procedere:
 - a) direttamente ed autonomamente, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro ed all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
 - b) mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, all'acquisizione di:
 - servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - servizi sociali nonché quelli di cui all'allegato IX del Codice di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad 750.000,00 euro;
 - servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore ad 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro;
 - lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
2. Per gli importi superiori a quelli indicati nel comma precedente, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 - comma 2 - del Codice, i Comuni non capoluogo di Provincia si avvalgono delle centrali di committenza qualificate ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti o soggetti aggregatori aventi la necessaria qualifica.
3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
 - moltiplicare l'importo di cui alla precedente lettera a) per gli anni di aggiudicazione.

4. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, ovvero del presente Regolamento nonché in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure semplificate.
5. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore/Servizio del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi degli acquisti e dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato "RUP") è nominato, con atto formale del Responsabile del Servizio dell'unità organizzativa competente, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3/2016; in caso di carenza in organico dell'unità organizzativa suddetta il RUP è individuato tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
Nel caso in cui non venga individuato un responsabile del procedimento, la responsabilità dello stesso rimane in capo al Dirigente ovvero alla P.O. Responsabile del Servizio.
3. Al RUP sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione compresa, per quanto relativo a forniture e servizi, la qualifica di direttore dell'esecuzione.
4. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Dirigente o della P.O. Responsabile di Servizio.
5. Negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Servizio dell'unità organizzativa competente, le funzioni di RUP si intendono svolte dal Responsabile del Servizio medesimo.

Art. 4 - Principi comuni

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del Codice, comprese quelle effettuate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
3. Il RUP può inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, il RUP può invitare anche soggetti già risultati affidatari;
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio al Comune, per documentate problematiche tecnico/operative;
 - ragioni d'urgenza, legate a situazioni o eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Ente, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di far ricorso a soggetti di comprovata affidabilità ed esperienza
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il RUP tiene altresì conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e, se compatibile con l'oggetto dell'appalto, della prossimità territoriale delle stesse, fissando requisiti di selezione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese del territorio, valorizzandone il loro potenziale.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 5 – Principio di rotazione degli affidamenti

1. Il presente articolo disciplina le modalità di applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l'affidamento di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 36, comma 2 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 e s.m.i., di seguito individuato anche come "Codice".
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a garantire la massima possibilità di confronto competitivo agli operatori economici nell'ambito delle procedure negoziate disciplinate dall'art. 36 del Codice ed, al contempo, assicurare all'Amministrazione la massima efficacia del confronto con gli stessi operatori economici.

3. Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi oppure di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

4. L'Amministrazione applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per ogni affidamento il cui valore unitario sia rispettivamente pari o superiore a 10.000,00 Euro per le forniture, 20.000,00 Euro per i servizi ed a 30.000,00 Euro per i lavori.

5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più forniture ovvero servizi di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga rispettivamente il valore di 10.000 Euro relativamente alle forniture e di 20.000,00 Euro per quanto attinente ai servizi, sul Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 30.000 Euro sul Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento.

6. In attuazione di quanto sopra esplicitato ed al fine di valutare il settore e la tipologia dell'affidamento, si fa riferimento al medesimo tipo di prodotto (tabella merceologica) ovvero di settore di servizio affidato per quanto relativo a forniture e servizi nonché alla distinzione delle categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto relativo ai lavori.

Art. 6 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro

1. Ai sensi dell'art.1, comma 502 della Legge n.208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n.296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad Euro 1.000,00 al netto d'Iva avviene mediante affidamento diretto, senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.
2. Resta salva la possibilità, anche per le soglie di valore previste dal presente articolo, di far ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (MEPA) quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'acquisto;
3. Sono esclusi dall'ambito del presente articolo gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si procede, a prescindere dall'importo, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la società di committenza regionale (SCR), per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della L. n.208/15.
4. Negli affidamenti di importo inferiore ai 1.000,00 Euro, i requisiti di contrattazione con il comune sono assolti dall'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico.

Art. 7 - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 ed inferiore a 40.000,00 Euro.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore ai 40.000,00 Euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, avviene tramite affidamento diretto in conformità all'art. 36 - comma 2 - lett. a) del Codice o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso

dell'Ente, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna. I lavori da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile del Servizio dell'unità operativa competente.

3. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore ai 40.000,00 Euro, il RUP individua l'operatore economico facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma telematica acquistinretepa.it di CONSIP (Me.PA.) o attraverso altra piattaforma di Mercato Elettronico individuata dal Comune o fornita dalla Centrale di Committenza Regionale;
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico di piattaforme gestite dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori qualificati individuati dal Comune;
 - Eventuale altro elenco di operatori economici appositamente costituito dal Comune;
 - Indagine esplorativa di mercato volta a identificare le soluzioni più idonee presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
4. L'individuazione dell'operatore economico, nel rispetto dei principi comuni contenuti nel presente Regolamento, viene disposta dal RUP secondo le seguenti motivazioni:
 - possesso dei requisiti richiesti dalla prestazione;
 - comprovata esperienza nel settore;
 - adeguate referenze maturate nell'esecuzione di precedenti appalti anche presso altre Amministrazioni pubbliche e committenti privati;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
5. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e/o di ingegneria, è necessario procedere mediante negoziazione con il professionista ponendo a base della stessa la tabella parametri ministeriali di cui all'art. 24, comma 8, del Codice.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi comuni e delle regole di concorrenza, contenuti all'art. 30 del Codice e richiamati nel presente Regolamento, il RUP, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni più idonee presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
7. Le procedure di affidamento prendono di norma avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di trasparenza contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire; le ragioni utilizzate per la selezione degli operatori economici; i criteri utilizzati per l'individuazione della migliore offerta; l'importo massimo stimato per l'affidamento e la relativa copertura finanziaria; le principali condizioni contrattuali e le modalità di stipula del contratto.
8. In tutte le circostanze incluse nell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, si può procedere con un'unica determina, a contrarre e di affidamento, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto e le caratteristiche della prestazione, l'operatore economico selezionato, i criteri e le motivazioni della scelta, l'importo stimato e la copertura finanziaria.
9. Negli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro non è di norma richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice; l'Amministrazione comunale ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, nei casi ed alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.

10. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal RUP.

Art. 8 - Procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 Euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro, può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
2. L'affidamento ed l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di servizi sociali e di quelli indicati nell'allegato IX del Codice di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 750.000,00 Euro, nonché di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro, possono essere affidati tramite procedura negoziata, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile del Servizio, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata da parte del RUP per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla prestazione e sono individuati dal RUP sulla base degli elenchi presenti nell'Albo Fornitori e Professionisti telematico delle piattaforme gestite dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori qualificati individuati dal Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ovvero tramite manifestazione d'interesse propedeutica all'avvio della procedura.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione, il RUP individua gli operatori economici e svolge la procedura negoziata, nel rispetto dei principi comuni contenuti nel presente Regolamento, facendo ricorso prioritariamente a:
 - piattaforma telematica acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma telematica individuata dal Comune o fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'avvio della procedura negoziata telematica o all'iscrizione all'Albo fornitori del Comune o dalle altre centrali di committenza di riferimento.
6. La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura finanziaria, nonché le principali condizioni contrattuali.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), del Codice, agli affidamenti del presente articolo non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 9 - Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 Euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro, può essere affidato tramite procedura negoziata, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dal ME.PA nonché da altre centrali di committenza di riferimento del

Comune, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma individuata dal Comune o fornita dalla Centrale di Committenza regionale.
3. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 Euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, eccetto che per l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a), se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 10 - Procedure ordinarie

1. Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il RUP procede mediante ricorso alle procedure ordinarie avvalendosi delle Centrali di Committenza.
2. Il RUP può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. La procedura di affidamento si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il RUP si attiene ai criteri comuni indicati all'art. 4 del presente regolamento e può individuare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione ed il grado di soddisfazione maturato in precedenti contratti pubblici, ovvero i requisiti reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il RUP motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, rendendo dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. Per gli importi inferiori a quelli previsti dall'art. 5 comma 4, per i quali non si applica il principio di rotazione degli incarichi, in caso di affidamento all'operatore economico uscente, il RUP deve motivare la scelta valutando il grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale, esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, qualità della prestazione.

Art. 12 - Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna certezza sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il RUP procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presenti sul Me.PA. di CONSIP o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma selezionata mediante il proprio profilo utente;
 - b) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti anche mediante "filtri", quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo telematico Me.PA.;
 - d) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune e/o sulle piattaforme telematiche. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso il periodo di pubblicazione non potrà comunque essere inferiore a 5 giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Nel caso in cui si proceda alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura tramite sorteggio pubblico, nell'avviso a manifestare interesse sono indicati la data e il luogo di espletamento del sorteggio.
4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante della parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. 13 - Confronto competitivo

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito di consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quello stabilito dal Codice, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione dell'appalto tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare l'operatore uscente per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
4. Nel caso di procedura negoziata, previo avviso pubblico a manifestare interesse ai sensi del presente Regolamento, il RUP procede alla selezione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico, rendendo noto nell'avviso di indagine esplorativa la data e il luogo di espletamento del sorteggio. Nelle operazioni di sorteggio il RUP adotta tutti gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica, il RUP esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione manuale, il RUP procederà a redigere preliminarmente l'elenco degli operatori economici, che hanno manifestato interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti, mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
7. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiori a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione, L'Ente procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di costituzione dell'elenco.
8. Il RUP può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, purché non inferiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
9. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta tramite caricamento della lettera d'invito sulla piattaforma telematica di acquistinretepa.it di CONSIP (gara telematica).
10. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra i quali almeno:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP;
- l) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
11. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
 12. Il RUP assume, di norma, le funzioni di Autorità di Gara.
 13. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del qualità/prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, la stessa è composta in numero di commissari dispari, non superiore a 5, scelti tra i dipendenti del Comune iscritti all'apposito Albo istituito presso l'ANAC.
 14. Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall'ANAC ai sensi dell'art. 77 del Codice.
 15. In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti della Commissione attingendo agli iscritti dell'Albo istituito presso l'ANAC, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare.
 16. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
 17. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e tutte le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e smi.
 18. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati alla gara.

Art. 14 - Criterio di valutazione delle offerte

1. Per ciascuna procedura di affidamento il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - a) affidamento di lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice (esclusivamente per procedure ordinarie relative alla sola esecuzione ovvero sino ad un importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro in caso di procedura negoziata), criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un

carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.

- f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- i) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

Art. 15 – Requisiti generali e speciali e verifica degli stessi.

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
 - a) Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industri, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) Capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. L'eventuale possesso di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
3. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto la stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine viene definita una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso, pari al 5%.

4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede, comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto la stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine viene definita una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso, pari al 5%.
5. Per importi superiori a 20.000,00 Euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
6. Resta ferma la possibilità per il RUP di effettuare, preventivamente e/o successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle eventuali prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 16 - Stipula del contratto

1. Il contratto tra la stazione appaltante e l'affidatario contiene tutte le condizioni e clausole essenziali dell'appalto nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettera commerciale, mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ovvero, per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico, mediante sottoscrizione digitale del documento informatico di acquisto redatto automaticamente dalla piattaforma telematica.
3. Per affidamenti compresi tra 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00 Euro, qualora relativi ad espletamento di gara effettuato mediante procedura negoziata, la stipula del contratto potrà avvenire anche mediante scrittura privata ovvero, per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico, mediante sottoscrizione digitale del documento informatico di acquisto redatto automaticamente dalla piattaforma telematica.
4. Per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Art. 17 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. Ai sensi dell'art. 163 del Codice in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il RUP ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. La copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi.
5. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
6. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti di cui al precedente comma vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Art. 18 – Garanzie e penali

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 Euro, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. In caso di inadempimento contrattuale e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con gli atti di affidamento.
4. In siffatto caso il RUP, dopo formale ingiunzione a mezzo PEC, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

Art. 19 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", ai relativi decreti attuativi ed alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore dello stesso sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.